

## TORNATA DEL 30 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Verificazione di poteri — Contestazioni sull'elezione del collegio di Tortona per difetto di forma — Parlano i deputati Arnulfo relatore, Polto, Michelini G. B., Depretis, Cavour G., Lanza, Moia, Farina P., Pareto e Galvagno ed i ministri dell'interno e di grazia e giustizia — Convalidamento della elezione — Risultamento della votazione per la Commissione di finanza e nuovo squittinio — Presentazione di due progetti di legge del ministro delle finanze sugli agenti di cambio e sensali, e per una convenzione colla città di Torino relativa alla cessione di terreni demaniali — Presentazione di un progetto di legge del ministro dell'interno per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale — Presentazione di un progetto di legge del ministro di grazia e giustizia per mutazioni all'editto organico del magistrato di Casazione — Presentazione di un progetto di legge del ministro dei lavori pubblici per la concessione di una strada ferrata da Biella a Santhià — Discussione del progetto di legge per una pensione alla vedova Dossinier — Proposta del deputato Ara, e risposte del relatore Durando e del ministro delle finanze — Emendamenti del deputati Cadorna R. e Ara all'articolo unico — Opposizione del ministro suddetto e dei deputati Lanza e Botta — Rigetto — Emendamento del deputato Barbier, rigettato — Votazione ed approvazione dell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata e del seguente sunto di petizioni.

5266. Tuerano Bernardino, di Mondovì, proprietario di una piazza da fondachiere, rinnova la domanda di essere rimborsato della somma corrisposta alle regie finanze per l'acquisto di detta piazza. Petizione identica a quelle distinte coi numeri 5527, 5103.

5267. Torre Lelio, Pugliese Salomone, Vitale Raffaele e Pugliese Moise, rappresentanti l'Università Israelitica di Alessandria, espongono alcune considerazioni contrarie al disposto dal progetto di legge sulle Università israelitiche.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

(I deputati Rezasco, Solaroli e Salmour prestano il giuramento.)

I signori professori Giuseppe Levi ed Esdra Pontremoli fanno omaggio alla Camera di alcune copie di una loro memoria intorno ad una proposta di legge riguardante la costituzione delle Università israelitiche.

Il Ministero delle finanze fa omaggio di alcuni esemplari dell'opuscolo del professore Scialoja intitolato *Carestia e Governo*.

Di queste pubblicazioni se ne farà distribuzione agli onorevoli deputati.

### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la verificazione di poteri.

**DURANDO**, relatore. A nome del IV ufficio ho l'onore di

riferire intorno all'elezione seguita nel collegio elettorale di Taninges. Questo collegio è diviso in tre sezioni: la prima è composta di 404 iscritti, la seconda di 214, la terza di 313.

La votazione succedette nel giorno 22 gennaio ed ebbe il risultato seguente: il numero dei votanti nella prima sezione era di 170, nella seconda di 150, nella terza di 150. Il totale dei votanti fu di 450.

Ecco ora il risultato della votazione.

Il signor Sommeiller nella sezione di Taninges ebbe 127 voti. Il signor Rubin voti 59, quattro voti andarono dispersi. Nella seconda sezione il signor Sommeiller ebbe voti 119, il signor Rubin 8, e 3 voti andarono dispersi. Nella terza sezione il signor Sommeiller ebbe 111 voti, il signor Rubin 35, dispersi 4. In totale adunque il signor Sommeiller ebbe voti 357; ed il signor Rubin voti 82.

Il signor Sommeiller avendo così ottenuto 357 voti, che sono più del terzo del totale degli iscritti, e più della metà dei votanti, fu dichiarato deputato. Tutte le operazioni furono regolari; non vi sono richiami, quindi l'ufficio vi propone la convalidazione di questa elezione.

Debbo ora ragguagliare la Camera di un incidente della medesima.

Ricorderà la Camera che quest'elezione fu già riferita alcuni giorni sono, e venne annullata perchè ricadeva sopra una persona la quale, a tenore della legge elettorale, non era eleggibile, giacchè per esserlo era d'uopo che il signor Sommeiller fosse ingegnere capo, ed egli invece non era che ingegnere di prima classe. Dopo d'allora il signor Sommeiller, avendo molto in pregio la candidatura del suo collegio, diede le sue demissioni in data 17 dicembre scorso, e notisi che la convocazione del collegio era pel 21 dicembre.

Il Governo sperava di poterlo distogliere dal proposito di dare le sue demissioni, giacchè si trattava di un impiegato molto distinto, tanto più che egli era per essere promosso ingegnere capo, sia in virtù dei singolari suoi meriti, e sia an-

che per esser egli uno degli inventori delle locomotive che vincono le salite dei Giovi; ma il signor Sommeiller insistendo per ottenere la sua demissione presso il Ministero, questo non poté rifiutargliela e gliela accordò il giorno 19. V'è una lettera ministeriale in cui il ministro dei lavori pubblici informa il signor Sommeiller che egli accetta le sue dimissioni, e questa è scritta, come ho detto sopra, il giorno 19, cioè tre giorni prima della convocazione del collegio. Appena il signor Sommeiller ebbe l'avviso ufficiale del signor ministro che la sua demissione era dal Ministero accettata, ne fece avvertire gli elettori per mezzo del telegrafo elettrico, ma siccome il giorno 19 non era giorno di udienza, dopo essere stata accettata dal signor ministro, questa demissione venne nel giorno 22 accettata dal Re con tutte le solite forme.

Come vede la Camera sia che si riguardi l'epoca della convocazione del collegio, sia che si riguardi l'epoca dell'ammissione alla Camera, non vi può esser dubbio sulla eleggibilità del signor Sommeiller, e quindi a nome del IV ufficio ho l'onore di proporvi la convalidazione della nomina del signor Sommeiller a deputato del collegio elettorale di Taninges.

(È approvata.)

**ROBECCHI, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera intorno all'elezione del collegio di San Quirico.

Questo collegio consta di due sezioni; gli elettori iscritti in ambedue le sezioni sono 361, i presenti 164. Il signor ministro Paleopaca ebbe voti 96, il signor professore Piccone 36, 12 andarono dispersi. Non avendo nessun candidato riunito la maggioranza voluta dalla legge, si venne nel giorno 24 ad una seconda votazione di ballottaggio, nella quale il signor ministro Paleopaca ottenne voti 128, il professore Piccone ne ebbe 54. Il signor ministro Paleopaca fu quindi proclamato deputato.

Il IV ufficio avendo riconosciute regolari le operazioni elettorali, ve ne propone la convalidazione.

(È approvata.)

**ARNULFO, relatore.** Riferisco sull'elezione del collegio di Tortona.

Questo collegio è diviso in tre sezioni, cioè sezione principale di Tortona, e sezioni di Garbagna e di Villalvernia. Sono iscritti fra tutte e tre le sezioni elettori 446, presero parte alla votazione in totale 252. Riuniti i voti ottenuti dai diversi candidati, ne ebbero il maggior numero il professore Domenico Berti, ed il barone Alessandro Bianchi. Il primo conseguì 140 voti, il secondo ne ebbe 100, 4 andarono dispersi ed 8 si annullarono perchè le relative schede si ricobbero bianche, o perchè non avevano sufficienti indicazioni, mediante le quali il numero di voti è pari al numero dei votanti. Ma siccome i 140 voti ottenuti dal professore Berti non erano sufficienti, non venne il medesimo proclamato deputato, e l'ufficio principale che fece il riassunto dei voti delle tre sezioni concluse il suo verbale nei seguenti termini, cioè:

« Che risultando nessun candidato aver conseguito sulla totalità del collegio la maggioranza voluta dalla legge; che i due candidati che ottennero maggiori voti sono il signor professore Berti che ne ebbe 140, ed il signor barone Alessandro Bianchi che n'ebbe 100, il signor presidente dichiarò convocata l'assemblea per il 24 corrente mese onde procedere ad una seconda votazione tra i due candidati sunnominati, e diede atto ai presidenti delle altre sezioni dell'esite dello scrutinio onde fossero essi in grado alla loro volta di convocare le medesime. »

Dai verbali relativi alle operazioni di ballottaggio, che seguì nel giorno 24 di questo mese, risulta che a Tortona il

professore Berti ebbe voti 103, il signor barone Bianchi 99; a Garbagna 33 il primo ed uno il secondo; a Villalvernia il professore Berti conseguì 12 voti, il signor Bianchi 40; dimodochè in totale il professore Berti ebbe voti 148, il signor Bianchi ne ebbe 140.

È però da avvertire che si annullarono due biglietti nella sezione di Tortona, ed uno in ciascuna delle due altre sezioni, e sopra ciò non si fece eccezione alcuna in quanto che erano biglietti o bianchi o scritti in modo non intelligibile.

Vi furono però quattro schede nella sezione di Tortona in ordine alle quali si elevarono delle difficoltà. Di queste quattro schede una indica *Damico Donia Berti*. Sopra le altre tre si legge come infra, cioè sopra una *professore Domenico Bianchi*, sopra un'altra *Bianchi avvocato Angelo*, sopra una terza *avvocato Antonio Bianchi*. L'ufficio definitivo ad unanimità decise doversi attribuire quella in primo luogo da me riferita al signor professore Berti; e con 3 voti contro 2 determinò non doversi attribuire al signor avvocato Bianchi le tre schede in ultimo luogo da me citate. Fece pure l'ufficio a questo riguardo constare di una protesta presentata contemporaneamente alla redazione del verbale dall'avvocato Mauro Priora e da cinque altri elettori, concepita in questi termini:

« I sottoscritti, udita la decisione dell'ufficio, con cui sarebbero annullati i bollettini di certo avvocato Antonio Bianchi, signor avvocato Angelo professore Domenico Bianchi, dichiarando per contro valida l'altra scheda dicente *Donia Berti*, e ritenuto che le suaccennate tre schede porterebbero sufficiente indicazione a senso dell'articolo 89 della legge, massime trattandosi della votazione di ballottaggio, ed avuto anche riguardo alla espressa dichiarazione fatta dal presidente all'aprirsi dell'adunanza, che bastasse per la validità delle schede il cognome di uno o dell'altro dei candidati;

« Che a tanto maggior ragione doveva l'ufficio pronunziarsi per la validità delle tre schede suenunciate in quanto sarebbe considerata valida l'altra dicente *Professore Donia Berti*, nella quale trovasi non tanto falsato il nome, ma ben anche il cognome del candidato;

« Dichiarano nella loro qualità di elettori di questa sezione principale di protestare, come protestano, contro la decisione presa dall'ufficio suddetto alla maggioranza di tre voti contro due per quanto riguarda le tre schede col cognome *Bianchi*.

« Instando conseguentemente, a senso dell'articolo 86 della legge succitata, mandarsi unire al verbale e vidimarsi le 4 schede cadenti come sopra in contestazione. »

Questa protesta è del 24 gennaio, giorno in cui seguiva l'elezione, ed è contrassegnata dai membri dell'ufficio.

L'ufficio però, ritenuto che, fatta astrazione da queste schede, vi era una maggioranza di otto voti a favore del professore Berti, lo proclamò deputato.

È unita alle carte dell'elezione un'altra protesta del 25 gennaio 1854, sottoscritta dallo stesso avvocato Mauro Priora, dai signori Signoris Serafino, Bellingeri Carlo, Priora Francesco, Ferraris Luigi, Franchini Francesco, avvocato Negro, Rosselli Giuseppe, Negro e Bina Venanzio.

Essa è del tenore seguente:

« *Onorevoli signori,*

« I sottoscritti elettori del collegio di Tortona si credono in dovere di far presente alla Camera dei deputati che nella seconda votazione testè seguita per la nomina del deputato di questo collegio, non fu fatta in molti comuni la pubblicazione del manifesto indicante la ballottazione tra i due candidati che avevano nel primo giorno riportato maggior quan-

tità di voti, come consta dai qui uniti attestati rilasciati dai sindaci dei rispettivi comuni, motivo per cui molti elettori furono privati del diritto di votare. »

A questa protesta sono uniti quattro certificati di cui è importante che la Camera conosca il tenore; il primo di questi certificati è del sindaco di Sardigliano, in data 26 gennaio 1854.

« Dichiaro io sottoscritto di non avere ricevuto alcun manifesto da pubblicarsi relativamente alla seconda votazione pei due candidati in ballottaggio, stabilito, secondo dicesi nelle persone dei signori professore Berti e barone Alessandro Bianchi.

« Camiglia, sindaco. »

Il secondo è del sindaco di Tortona, in data 25 gennaio 1854:

« Dichiaro io sottoscritto sindaco del comune di Costa di non avere ricevuto il manifesto indicante il nome dei due candidati in ballottazione nel collegio elettorale di Tortona, e perciò di non essere seguita nessuna pubblicazione.

« Camiglia, sindaco. »

Il terzo è del sindaco di Cuquello, in data 26 gennaio 1854:

« Dichiaro io sottoscritto di non aver ricevuto alcun manifesto da pubblicarsi relativamente alla seconda votazione dei due candidati in ballottaggio, stabilito, secondo dicesi, nelle persone dei signori professori Berti e barone Alessandro Bianchi.

« Il sindaco Ceratto. »

Il quarto è del sindaco di Santa Agata, del 25 gennaio 1854:

« Dichiaro io sottoscritto, sindaco del comune di Santa Agata, d'aver ricevuto il manifesto indicante il nome di due candidati in ballottazione nel collegio elettorale di Tortona, soltanto alle ore 9 antimeridiane del 24 corrente, e che venne pubblicato alle ore 9 antimeridiane di detto giorno.

« Il sindaco Bellingieri. »

L'ufficio III della Camera, in nome del quale ho l'onore di riferire, in vista di quest'ultima protesta, relativa alle non fatte pubblicazioni, si fece ad esaminare se dovesse considerarsi provato che realmente nei tre comuni in primo luogo nominati non fosse seguita la pubblicazione del manifesto annunziante che doveva farsi la elezione per ballottaggio, ed il nome di coloro tra i quali il ballottaggio doveva aver luogo, e se la pubblicazione fatta nel quarto comune alle ore nove dello stesso mattino in cui doveva aver luogo la elezione potesse considerarsi sufficiente.

Ciò in punto di fatto.

In punto di diritto, se il difetto di tali pubblicazioni od in tre comuni od in quattro potesse bastare per annullare la elezione.

Quanto al punto di fatto, l'ufficio ebbe a persuadersi che, siccome la pubblicazione del manifesto doveva essere eseguita per ordine dei sindaci, ai quali doveva essere trasmesso il manifesto stesso, i certificati da essi spediti fossero bastevoli per somministrare la prova che realmente la pubblicazione non aveva avuto luogo, e dovessero considerarsi autentici in quanto sono spediti in quella forma che i sindaci dei comuni sogliono spedire le loro attestazioni, cioè da essi firmate, ed inoltre munite del bollo del comune. Stabilito in fatto che in tre comuni non seguì la pubblicazione del manifesto, e che in un quarto ebbe luogo tardivamente, l'ufficio considerò in diritto, che sebbene la legge elettorale del 1848 e la successiva del 1850 non prescrivessero in modo esplicito la suindicata pubblicazione, tuttavia questo debbe considerarsi implicitamente voluta (ed in fatti generalmente si pra-

tica), perchè senza di essa non sarebbe possibile l'elezione con intervento di tutti gli elettori che vogliono prendervi parte, o potrebbe essere meno sincera. Diffatti gli elettori che intervennero alla prima votazione nel primo giorno ponno legalmente considerarsi presenti all'ufficio della propria sezione per conoscere quale sia il risultato della votazione in essa sezione seguita; quindi gli elettori che presero parte alla votazione nelle tre diverse sezioni si deve presumere che abbiano conosciuto il risultamento della votazione seguita nella rispettiva sezione, ma non si ponno considerare come presenti, come intervenuti alla proclamazione (seguita nella sezione principale) del risultato della votazione delle tre sezioni riunite per sapere se la nomina era definitiva, oppure se si doveva procedere al ballottaggio, e fra quali persone questo dovesse aver luogo, e ciò per la ragione che la legge li invita, li chiama ad intervenire alla sezione cui appartengono, ma non li invita ad intervenire tutti alla sezione principale per conoscere il risultato definitivo.

Per questi motivi si pratica di pubblicare un manifesto affinché gli elettori sappiano che non ha potuto aver luogo la proclamazione del deputato, ed occorre procedere a nuova votazione per ballottaggio fra le due persone che ebbero il maggior numero dei voti.

Nel caso di cui si tratta, come in ogni caso simile, gli elettori che non hanno la residenza nel luogo della prima sezione, se non si pubblica quel manifesto legalmente, non si possono dire informati del risultato della prima votazione e se debbe o no aver luogo il ballottaggio; ma in fatto talvolta sono altresì nell'impossibilità di avere queste notizie per la lontananza dei luoghi. Oltre a ciò qualora si ammettesse che un'elezione di ballottaggio possa aver luogo, sia che si pubblichi, sia che non si pubblichi un manifesto della natura di quello di cui ho ragionato, ne potrebbero nascere dei gravi inconvenienti, poichè sarebbe in arbitrio di coloro i quali devono pubblicare o debbono spedire questo manifesto, di pubblicarlo o no, di spedirlo o no, secondo che loro talenta, e far sì che la ballottazione succeda con un numero maggiore o minore di elettori, con elettori che appartengano ad una sezione piuttosto che ad un'altra, nella quale prevalga un'opinione favorevole ad uno o ad altro dei candidati. L'ufficio per queste ragioni ad unanimità, meno uno, propone per mio mezzo alla Camera l'annullazione dell'elezione seguita in capo al signor professore Berti.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Io credo che si ammetterebbe un principio troppo discosto dal testo della legge se si adottassero le conclusioni dell'ufficio, le quali tendono a che pel motivo che non si è compiuta una formalità non prescritta in qualsiasi modo, anche indirettissimo, si abbia ad inferirne che l'elezione debba essere nulla.

Infatti l'articolo 95 non dice altro fuorchè: « Dopo la prima votazione, ove nessuna elezione sia seguita, l'ufficio in persona del presidente proclama il nome dei due candidati che ottennero il maggior numero di suffragi, e si procede ad una seconda votazione nel modo avanti espresso. » Quindi la legge non mettendo nessuno obbligo indiretto di pubblicare il risultato della prima votazione, pare imponga in certa maniera l'obbligo ad ogni elettore d'informarsene a sua propria diligenza.

D'altronde i mezzi di conoscere se una votazione abbia o no avuto un risultato definitivo sono moltissimi, e non è in maniera alcuna necessario che segua una pubblicazione all'albo pretorio d'un comune perchè gli elettori siano informati. È evidente a tutti che in fatto d'elezioni, trattandosi d'una operazione che interessa in sommo grado i cittadini,

nessuno aspetta a sapere l'esito della votazione dalla pubblicazione che si affigge all'albo pretorio.

Dico di più che se non fosse possibile prescindere dalla pubblicazione all'albo pretorio, neanche con questo si conseguirebbe di rendere il risultato noto a quelli che non hanno diligenza speciale.

Non v'ha chi ignori come la maggior parte dei nostri comuni abbia un'immensa estensione di territorio, principalmente nelle colline e nei monti, e come gli elettori i quali non sono nel capoluogo, vicini all'albo pretorio, punto fissato per la pubblicazione delle leggi, stiano talvolta interi mesi senza conoscere quello che si pubblica a questo albo pretorio; sarebbe quindi questa prescrizione, se pur vi fosse, interamente illusoria.

A parer mio, il legislatore ha tenuto conto di questa circostanza appunto per non introdurre una formalità la quale non avrebbe prodotto in pratica il risultato di rendere a cognizione di tutti l'esito della votazione, e perchè la mancanza di essa spingesse gli elettori ad avere la diligenza necessaria. Se gli elettori non apprezzano l'importanza della operazione che hanno da compiere, se con una personale diligenza non cercano di essere al fatto di quello che succede nella votazione, la pubblicazione all'albo pretorio non vi rimedia. Io quindi credo che non sia il caso di introdurre per interpretazione un elemento che la legge, secondo ogni probabilità, ha espressamente trasandato, e che sia tanto meno il caso di introdurlo, in quanto che, per determinare la nullità di un atto, si richiede sempre che la legge in virtù di un preciso disposto la dichiari, perchè quando la legge tace, è assioma generale di diritto che s'interpreti sempre nel senso più favorevole alla validità degli atti che vi si riferiscono.

Io quindi credo che non si possano ammettere le conclusioni della Commissione, e che la Camera non possa a meno di approvare l'elezione dell'onorevole Berti.

**MICHELINI G. B.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Polto.

**POLTO.** È già stato più volte detto in questo recinto che lorquando si tratta di materia elettorale, la Camera pronunzia come magistrato e come giuri. Pronunzia come magistrato tuttavolta che le disposizioni della legge sono chiare, esplicite, determinate, imperciocchè allora essa non ha che ad applicare la legge sulla materia che le compete; ma pronunzia come giuri quando queste disposizioni legislative non sono sufficientemente chiare o non sufficientemente espresse perchè ad ogni e singolo caso possa venire fatta l'applicazione della legge stessa.

Indubitabilmente il signor ministro dell'interno ha ragione quando dice che la legge elettorale prescrive esattamente che queste pubblicazioni abbiano a farsi in ogni e singolo comune tuttavolta che si tratta di ballottaggio.

Ma avvi qui una circostanza la quale non può essere sconosciuta o passata inosservata dalla Camera in ordine a questa operazione elettorale, la quale, secondo me, debbe precisamente trarre la medesima a giudicare come giuri, e non come magistrato. E questa circostanza trovasi nel fatto stesso della votazione, imperciocchè sommando i voti che ebbero ambi i candidati, ne risulterebbe che uno ne avrebbe avuti 148 e l'altro 140. Ora in uno dei quattro comuni, la pubblicazione del ballottaggio non ebbe luogo che alle nove del mattino dello stesso giorno in cui la votazione avrebbe dovuto seguire, e in altri tre i rispettivi sindaci dichiarano essi stessi che non vi fu pubblicazione di sorta. A questo punto, io dico, considerando la mancanza degli elettori di quattro comuni, che non intervennero per ignoranza, come grande-

mente influente nella votazione, e come più che probabilmente recante spostamento nella maggioranza, la Camera ben sente qual è la coscienza che si può fare intorno a questo fatto che la occupa.

Dunque stando al fatto, ove non voglia essa giudicare come magistrato, inerendo ai termini rigorosi della legge, egli è evidente che attenendosi al consueto suo modo di giudicare come giuri deve far buona questa mancanza di elettori appartenenti a quattro comuni e valutarla nel risultato finale di queste operazioni elettorali.

Sotto tale rapporto adunque, mio malgrado, io debbo propugnare le conclusioni dell'ufficio testè espresse dall'onorevole signor relatore.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Debbo prima di tutto respingere la proposta del deputato Polto, il quale vorrebbe che nel presente caso la Camera giudicasse come giuri.

La questione, come ha ben inteso la Camera, sta nel vedere se siasi o non violata una disposizione speciale della legge elettorale. Ora, quando si tratta d'interpretare una legge qual è la legge elettorale, e non di conoscere di un semplice fatto, io non capisco come si possa giudicare a guisa di giurati.

Può aver tuogo un giudizio simile a quello dei giurati qualora si tratti di apprezzare un fatto come, a modo di esempio, se la questione versasse sopra di una corruzione che si allegasse intervenuta nella elezione, o sopra qualche altra circostanza che tendesse a far credere meno sincera la volontà degli elettori.

In tal supposto la Camera dovrebbe certamente pronunziare come pronuncierebbe un corpo di giurati; ma essendo la questione ristretta al solo punto di vedere se siasi o no eseguita una disposizione speciale della legge elettorale, io non vedo come la Camera possa esercitare quel solo criterio che può essere di scorta nella definizione delle pure questioni di fatto. Essa non può altrimenti giudicare se non come giudicherebbe un magistrato, e con quel criterio giuridico col quale sogliensi definire le questioni di puro diritto.

Portata come si deve su questo terreno la discussione, parmi che la legge elettorale risolva il dubbio in un senso assolutamente contrario a quello in cui venne dall'ufficio risolta.

È principio incontrovertibile di diritto, da seguirsi tanto più rigorosamente quando trattasi di un atto di tale importanza come si è quello dell'elezione di un deputato, è principio, io dico, che non può annullarsi un atto se non consta che siasi violata una disposizione pretesa di legge la quale stabilisca una certa e determinata cosa; e quando io dico violazione di legge, intendo di una legge espressa e positiva non potendo ammettere la pretesa distinzione di una prescrizione espressa ed implicita. Quando trattasi di forma, allora solo un atto può essere annullato per mancanza di forma, quando esista una legge che espressamente statuisca quella data forma.

Ora, l'articolo 95 della legge, il solo che determini il modo in cui debba operarsi il ballottaggio, non prescrive che qualora nel primo squittinio non si possa riuscire alla elezione del deputato si debba procedere alla pubblicazione che il ballottaggio avrà luogo.

Dico di più, che non solo non avvi prescrizione a tale riguardo, ma che non era veramente il caso di ciò prescrivere.

La legge stabilisce che debba farsi la pubblicazione per decreto reale del giorno in cui è convocato il collegio, e che contemporaneamente, nello stesso decreto, debbasi stabilire il giorno in cui dovrà seguire il ballottaggio nel caso in cui non abbia luogo l'elezione nel primo squittinio.

Per effetto adunque della pubblicazione del decreto che convoca il collegio sono già diffidati gli elettori che non riuscendo nel primo giorno l'elezione del deputato, nell'altro giorno determinato avrà luogo il ballottaggio.

A che dunque potrebbe servire una nuova pubblicazione? Gli elettori ben sanno che non essendo seguita la elezione nel primo giorno, è mestieri che la ballottazione si faccia; essi già sono diffidati, indipendentemente da qualsiasi altro avviso, che debbono recarsi al collegio se pur vogliono prender parte alla votazione.

Ma, si dice, può darsi che gli elettori ignorino che nella prima votazione l'elezione non ebbe luogo; è dunque mestieri che vi sia un altro avviso pel quale restino diffidati che si procederà al ballottaggio. Questo, mi pare, è l'argomento sopra cui si è fondato l'ufficio per indurne la necessità dell'avviso.

Osservo prima di tutto che se la legge avesse riputato necessario cotesto avviso, l'avrebbe prescritto; non avendolo prescritto, non è il caso di discutere in proposito. Dico di più, che il sapere se dovesse o no aver luogo la ballottazione, riguardava un fatto che poteva facilmente essere conosciuto dagli elettori indipendentemente dal preteso avviso. Essi potevano recarsi alla sezione principale per riconoscere se l'elezione si fosse effettuata, e per tal modo potevano conoscere se realmente la ballottazione dovesse o no avere luogo.

Si dice: hanno il mezzo, ma non hanno l'obbligo di adoperarlo. Sia pure che non abbiano così fatto obbligo, ma gli elettori non hanno neppure l'obbligo di recarsi a deporre il loro voto nell'urna; sta quindi ad essi il deliberare se vogliono o no procacciarsi una simile cognizione.

Del resto, se gli elettori non curano di recarsi personalmente a riconoscere se l'elezione abbia avuto luogo, ciò avviene perchè trattasi di un fatto che è notorio, di un fatto che può essere facilmente conosciuto, indipendentemente da qualunque avviso, e così potendo gli elettori essere con la più grande facilità informati che la ballottazione doveva avere luogo, non eravi necessità che la legge ordinasse la pubblicazione di un avviso ufficiale.

Ciò risponde ad un tempo all'ultima osservazione che faceva l'onorevole relatore, che esclusa la necessità dell'avviso, sarebbe in arbitrio dei sindaci il pubblicarlo o no, ed il rendere così più o meno numeroso il concorso degli elettori al ballottaggio.

Ciò potrebbe dirsi qualora vi fosse realmente l'obbligo di dare l'avviso, ma poichè la legge non lo prescrive, il supposto arbitrio dei sindaci è tolto di mezzo.

Sia adunque che si riguardi allo spirito dell'articolo 95 della legge elettorale, sia che si tenga conto dei termini espressi in cui trovasi l'articolo concepito, è evidente che non vi era la pretesa necessità dell'avviso ufficiale. Questo per verità è un uso molto conveniente per dare maggior pubblicità alla elezione, e far sì che gli elettori concorrano più numerosi al ballottaggio, ma non è una formalità richiesta dalla legge, tanto che la sua dimenticanza induca la nullità della elezione.

Quindi io spero che la Camera vorrà confermare la elezione del deputato Berti.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Michelini G. B.

**MICHELINI G. B.** Io sono dell'opinione dell'onorevole ministro preopinante, che in questa questione noi dobbiamo farla da giudici, e non da giurati; trattasi di applicare a un caso speciale le leggi che regolano le elezioni; mi terrò quindi su questo terreno. Ma io non sono del di lui parere quanto alla conclusione.

Tanto il signor ministro dell'interno, quanto il signor ministro di grazia e giustizia fondano in sostanza la loro argomentazione a pro dell'elezione di cui si tratta sulla circostanza che nella legge elettorale non è prescritto che debba seguire la pubblicazione per avvisare gli elettori del giorno in cui deve aver luogo la votazione del ballottaggio. Questo è verissimo, ma se tale pubblicazione non è prescritta dalla legge elettorale, è però richiesta dalla natura delle cose, dalle leggi generali, le quali sanciscono che il mezzo di rendere obbligatori gli atti del Governo consiste nella loro pubblicazione fatta nel modo che le leggi stesse prescrivono. E nel caso di cui si tratta, come possono gli elettori sapere se abbia o non abbia luogo la votazione di ballottaggio se non ne sono avvisati nel modo che la legge prescrive?

Come adunque non sarebbe obbligatoria quella legge per la quale non fosse seguita la regolare pubblicazione, così io credo che qualunque atto governativo non abbia forza di obbligare, non possa dirsi pervenuto alla conoscenza del pubblico, se non per mezzo della pubblicazione.

Questa teoria, la quale io credo giustissima ed applicabile in generale a tutte le elezioni, acquista maggior importanza dopochè i collegi elettorali sono stati divisi in tante sezioni quanti sono i mandamenti. Diffatti, come possono gli elettori che appartengono a sezioni diverse da quella nella quale si numerano i suffragi, come possono, dico, tali elettori sapere se la votazione seguita sia definitiva, ovvero debba ancora avere luogo la seconda votazione?

Sappiamo tutti come succedono queste cose: nella sezione principale si fa lo spoglio di tutte le votazioni seguite nelle varie sezioni, ma quando si pubblica il risultamento delle elezioni, ordinariamente la sala è assolutamente vuota o appena vi sono due o tre elettori. Nè si dica che essi sono obbligati di rimanere per sapere se debbano poi riunirsi per rinnovare la votazione; essi non sono obbligati di rimanere, appunto perchè deve aver luogo la pubblicazione; essi hanno diritto di essere avvisati per mezzo della pubblicazione se avrà luogo la votazione di ballottaggio. Laonde io credo che non si possa a meno, nel caso di cui si tratta, di riguardare la mancanza di pubblicazione come una violazione della legge, non dirò già della legge elettorale, ma della legge generale che prescrive che tutti gli atti governativi debbano essere pubblicati dal sindaco del comune.

Quindi, benchè a malincuore, io voto per la nullità della elezione.

**DEPRETIS.** Se si vuole indagare il vero spirito della legge elettorale è facile, a mio avviso, convincersi che gli elettori debbono essere avvertiti quando occorra la votazione di ballottaggio. Solo se ne potrebbe prescindere quando le circostanze locali, o, dirò meglio, la circoscrizione delle diverse sezioni, dimostrano superfluo più d'un avviso, come avverrebbe per avventura nei collegi che sono concentrati nella stessa città, dove l'avviso pubblicato nel capoluogo serve per tutti gli elettori del collegio.

L'articolo 95 della legge, che fu citato dall'onorevole ministro dell'interno e dall'onorevole guardasigilli, mi pare che non faccia al caso nostro.

Invece, io trovo nell'articolo 85 della legge, al secondo alinea, la seguente disposizione: « Il risultato di ciascuno squittinio è immediatamente reso pubblico. »

E da ciò deve scorgere la Camera che la legge ha statuito che il risultamento dello squittinio debba essere rivestito del carattere della pubblicità.

L'articolo 87 poi, nel prescrivere che i presidenti delle altre sezioni debbano immediatamente raccogliersi presso il

presidente della sezione principale, è, a parer mio, acciò sia immediatamente noto agli elettori quale è il risultamento dello squittinio.

Da ultimo, la legge del 1850 nell'articolo 2 prescrive che il decreto reale di convocazione potrà stabilire il giorno in cui dovrà aver luogo la votazione di ballottaggio, nel caso in cui la prima non sia riuscita definitiva, e che lascia in facoltà del Governo di mettere fra le due votazioni un intervallo che può estendersi fino ad otto giorni.

Ora, per qual motivo quest'intervallo? Onde possa essere recato, secondo le diverse località, a conoscenza degli elettori, che debbono riunirsi di nuovo per una votazione di ballottaggio.

Infatti egli è evidente che gli elettori, se sanno il giorno in cui può aver luogo la ballottazione, non conoscono però quello che più importa, vale a dire se la votazione di ballottaggio avrà o non avrà luogo. Chi ha assistito alle operazioni elettorali, sa benissimo che quando i verbali si chiudono presso che nessun elettore è presente.

Nè vale il dire che gli elettori abbiano l'obbligo di assumere le necessarie informazioni per sapere se dovranno riconvocarsi pel ballottaggio; imperocchè è noto quali siano le condizioni topografiche di parecchi fra i nostri collegi elettorali, e cosa suole avvenire nelle elezioni.

Molti elettori devono percorrere una lunga strada per recarsi al luogo del convegno elettorale, e rientrare poscia nei loro focolari; non appena hanno assistito al secondo appello, abbandonano la sala dell'adunanza e s'avviano alle loro case, affidandosi di ricevere ivi notizia del risultato della votazione, risultato che non possono conoscere nelle singole sezioni.

Or dunque egli è palese che lo spirito della legge vuole che sia portato a notizia degli elettori col mezzo solito delle pubblicazioni ufficiali se avrà o no luogo la votazione di ballottaggio. Le espressioni dell'articolo 85 della legge 1848, il termine di otto giorni concesso al Governo colla legge del 1850, non hanno altro scopo principale che questo.

E nel caso attuale poi, se ho bene inteso quanto disse l'onorevole relatore, mi pare dimostrato che gli elettori si aspettavano di essere avvertiti. Ciò è tanto vero, che in diversi comuni furono affissi manifesti che annunziavano che la votazione di ballottaggio doveva aver luogo. Ora se questo avviso fu pubblicato in alcuni comuni, dove non fu pubblicato, gli elettori si trovarono ingannati, ed hanno creduto, come dovevano naturalmente credere, che l'elezione era seguita.

Secondo me, questa disparità di trattamento tra i vari comuni è di tale gravità che non può a meno di avere influito sull'elezione. La Camera quando procede alle ricognizioni delle operazioni elettorali non esamina solamente se la legge è stata rigorosamente applicata, se la legge per avventura è stata apertamente violata, essa rivolge anche le sue indagini per conoscere se vi fu l'ommissione d'un fatto, o se tal fatto avvenne per colpa di chi ha l'incarico di reggere le operazioni elettorali per cui alcuni voti i quali avrebbero potuto cambiare il risultato della votazione non abbiano potuto cadere nell'urna.

Ora mi pare evidente in questo caso che, non essendosi pubblicato in tutti i comuni l'avviso che si doveva addivenire al ballottaggio, ed essendosi invece pubblicato un tale avviso in alcuni luoghi, mentre in altri fu ommesso, questo è tale fatto per cui molto facilmente alcuni elettori sono stati tratti in inganno, non credettero che il ballottaggio dovesse aver luogo, quindi alla votazione non si recarono tutti quelli che naturalmente recati si sarebbero, ed il risultato che essa pre-

sentò non può più ritenersi come la espressione libera e sincera del collegio elettorale.

Io appoggio conseguentemente le conclusioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Cavour Gustavo.

**CAVOUR GUSTAVO.** Ho chiesto la parola per rispondere alcune cose agli argomenti addotti dall'onorevole Giambattista Michelini, nulla avendo da aggiungere alla lucida esposizione fatta dall'onorevole ministro di grazia e giustizia.

L'argomentazione dell'onorevole Michelini reggerebbe se fosse vero un supposto che egli ha implicitamente ammesso. Egli ha sempre supposto che la convocazione della seconda seduta detta di ballottazione sia atto governativo, ma io lo prego d'osservare che questa è un'erronea supposizione. Quando il potere esecutivo ha costituito l'ufficio provvisorio, ogni sua ingerenza è finita, relativamente all'elezione, ed egli non deve più immischiarsene, mentre la polizia dell'adunanza, le pubblicazioni da farsi, tutto insomma quello che concerne le operazioni elettorali debbe farsi in primo stadio dall'ufficio provvisorio, in secondo dall'ufficio definitivo. Quest'ultimo ha un potere transitorio, irresponsabile.

Secondo il sistema dell'onorevole Michelini, dipenderebbe dal presidente dell'ufficio definitivo il rendere nulla qualunque ballottazione. Questo presidente eletto ad una semplice maggioranza relativa e che sovente non rappresenta che una piccola frazione dell'ufficio, potrebbe rendere nulla qualunque ballottazione se potesse bastare per questo intento che egli non mandasse a pubblicare gli avvisi.

Ma questo sarebbe un potere esorbitante il quale credo non si possa dedurre dalla legge elettorale. E noti la Camera una conseguenza ulteriore di quel sistema. Vi sono dei collegi elettorali che contano 10 ed anche 12 comuni: il presidente dell'ufficio definitivo spedisce gli avvisi di riconvocazione a tutti i sindaci, e basterebbe che un sindaco solo che o per spirito di parte, od altro motivo non facesse affiggere gli avvisi all'albo pretorio, per fare che le operazioni di tutti gli altri comuni siano nulle, mentre qui l'autorità amministrativa non c'entra per nulla.

Quanto all'articolo citato dall'onorevole Depretis, esso dice bensì che il risultato sarà reso pubblico, ma mi pare che il contesto della legge significhi che nel collegio l'ufficio deve procedere a porte aperte alla ricognizione dei voti, ma non si riferisca punto alla questione che ora discutiamo. Egli è vero che generalmente i presidenti degli uffici definitivi si fanno un dovere di far procedere alle rispettive pubblicazioni, ma questo lo fanno, e devono farlo semplicemente per un certo riguardo agli elettori. Sarà, se si vuole, un dovere morale, ma non è un dovere giuridico, nè s'incorre, trasandandolo, in alcuna multa od altro castigo. A me quindi pare che non si possa privare un intero collegio del suo diritto per una omissione od una colpa di un potere irresponsabile, che non dura che pochi momenti, o per la mancanza di un sindaco nell'esercizio del proprio dovere. Se si riflette bene alla esorbitanza delle conclusioni che nascerebbero dal contrario sistema, mi pare che queste provino la falsità del principio da cui a retto filo esse derivano.

Io appoggio pertanto con tutto l'animo il convalidamento dell'elezione.

**LANZA.** L'ufficio III propone l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio elettorale di Tortona quantunque non possa in nessun modo provare che le operazioni in esso seguite portino in qualche modo una violazione alla legge elettorale. Ciò mi pare sia abbastanza chiarito dalla discussione

seguita finora. Non si può assolutamente tacciare il collegio di Tortona di avere in alcuna parte mancato alle disposizioni contenute nella legge elettorale. Invano l'onorevole deputato Depretis tentò di provare che, se non esplicitamente, almeno implicitamente sarebbe stata violata la disposizione dell'alinnea secondo dell'articolo 83. Io sono persuaso che dopo le spiegazioni date dall'onorevole deputato Gustavo di Cavour, e quelle che ad esse aggiungerò, l'onorevole deputato Depretis stesso vedrà che in nessun modo si può fare l'applicazione che egli vorrebbe. Io faccio osservare che all'alinnea 2 dell'articolo 83, ove si dichiara che il risultato di ciascuno squittinio si deve immediatamente far pubblico, non si riferisce solo all'elezione del deputato, ma eziandio alla nomina dell'ufficio definitivo; comprende cioè tutte le nomine che hanno luogo nel collegio elettorale. Ora non vorrà certo l'onorevole deputato Depretis sostenere che bisogna pubblicare i tilettri per avvertire, che e come si è nominato l'ufficio definitivo. Quindi è chiaro che il significato di quest'alinnea non è altro se non che ogni squittinio deve essere reso pubblico agli elettori che si trovano presenti nella sala elettorale.

In quanto alla seconda induzione che egli vorrebbe trarre relativamente all'obbligo che la legge impone al Governo di convocare il collegio entro otto giorni, quando non abbia luogo la nomina del deputato nella prima adunanza, credo eziandio che non possa reggere al caso presente perchè lo spirito della legge si è unicamente di stabilire un limite al potere esecutivo, onde non possa differire indefinitamente la convocazione ultima del collegio, per non lasciare nell'arbitrio del Ministero che la possa protrarre per mesi e mesi, dacchè questo violerebbe un'altra disposizione della legge elettorale, la quale prescrive che in un determinato termine debba essere fatta la nomina del deputato in quei collegi che sono vacanti. Ritorno dunque alla mia premessa che nella legge elettorale nè direttamente nè indirettamente non si può trovare, non dirò disposizione esplicita, ma neppure una semplice allusione per cui sia statuito quest'obbligo di rendere avvertiti gli elettori, mediante pubblicazione apposita fatta in tutti i comuni, della seconda convocazione del collegio per la nomina definitiva del deputato.

Tuttavia io ammetto di buon grado che la Camera nel giudicare della validità delle elezioni non debba unicamente avvertire alla esatta osservanza della legge elettorale, ma farsi un convincimento che in nessun modo sia stata viziata la elezione; e soprattutto assicurarsi che nessun ostacolo, nessun impedimento sia stato volontariamente frapposto alla votazione di tutti quegli elettori che avevano l'intenzione e la volontà di recarsi a votare. Qualora risultasse che qualche incaglio sia stato messo, non esiterei punto (quantunque nella legge non vi esista una prescrizione esplicita) dichiarare nulla la elezione; ma credo che non si possa provare nel caso attuale che impedimento di sorta sia sorto ad impedire agli elettori di recarsi alla seconda votazione. Nessuno che fosse di buona fede e senza propria negligenza ha potuto ignorare che doveva aver luogo la seconda votazione nel collegio di Tortona. Infatti, o signori, la legge dispone che si debba pubblicare quando avrà luogo la convocazione del collegio per la prima votazione, e quando debba seguire la seconda votazione, qualora nella prima non siasi nominato il deputato. Quindi, qual è l'obbligo dell'elettore il quale vuole concorrere col suo voto alla nomina del deputato? È di informarsi se nella prima votazione ebbe o no luogo l'elezione definitiva. Questo è suo obbligo. Ha egli mezzo, facoltà, facilità per sapere a tempo debito se debba o no aver luogo la seconda votazione? Su questo non vi ha dubbio. Perocchè a qualunque

località appartenga l'elettore, esso può informarsi da qualcuno che siasi presentato al collegio elettorale alla prima votazione, se fu definitivamente nominato il deputato, e così se debba o non debba recarsi ad una seconda adunanza. Se non si cura di desumere queste informazioni così facili a procurarsi, ciò vuol dire che poco a lui preme di sapere il risultato della prima votazione, e quindi di concorrere alla votazione del deputato medesimo.

Se si fosse provato che in qualche località s'ignorava che si dovesse procedere ad una seconda votazione, se quei sindaci che hanno firmati gli addotti certificati per accertare che non ebbe luogo l'avviso pubblico della seconda convocazione avessero nello stesso tempo potuto dichiarare che nel proprio comune s'ignorava che avesse dovuto aver luogo la ballottazione, allora comprenderei che la questione cambierebbe di aspetto, e sarebbe forse il caso di annullare l'elezione, perchè una parte degli elettori avrebbe ignorato che doveva aver luogo la ballottazione; ma questo non è in nessun modo avvenuto. Infatti se noi guardiamo il risultato delle due votazioni, dobbiamo presumere che la seconda ha avuto assai maggior pubblicità della prima, perchè il numero degli elettori accorsi alla medesima, contro quanto generalmente succede, fu ragguardevolmente maggiore che non alla prima: nella prima votazione concorsero 252 elettori, nella seconda 288, cioè 36 elettori di più. Si vede dunque che la pubblicità non è mancata, e se alcuni elettori non si presentarono per votare, si fu perchè non vollero concorrervi.

Per me, come giurato, l'idea che mi formo di questa elezione è che tutti gli elettori sapevano che il ballottaggio doveva aver luogo, e che se alcuni di essi non vi presero parte si è perchè non ne ebbero volontà, non perchè non ne fossero informati.

Aggiungerò che se noi rovistassimo i verbali delle nostre elezioni, se ne troverebbero molte in cui questa seconda pubblicazione non ebbe luogo, e tuttavia la Camera non se ne fece carico alcuno... (*Un'interruzione a destra*)

Prego l'onorevole interruttore, se ha qualche osservazione, di farla ad alta voce, perchè allora mi proverò a rispondergli.

**POLTO.** Io diceva che la Camera passò oltre perchè non vi erano richiami.

**LANZA.** Vi furono richiami, e se ne ha un esempio nella elezione avvenuta nel 1849 dell'onorevole nostro collega Mezzena, nel qual caso, non solamente non ebbe luogo questa pubblicazione, ma per piogge improvvise una parte degli elettori non poterono recarsi al capoluogo a votare. Eppure, malgrado questa circostanza, la Camera validò l'elezione. Di questo caso me ne ricordo, ma so che ve ne sono molti altri, sebbene non li possa ora singolarmente determinare.

Quindi io credo che non vi sia veramente nessun motivo che possa determinare la Camera ad annullare questa elezione.

**MICHELINI G. B.** L'onorevole deputato Gustavo Cavour rispondendo alle mie argomentazioni dice che qui non trattasi di atto governativo; egli ammette pertanto che gli atti governativi debbano essere pubblicati; ciò per verità è prescritto dal Codice civile. Ma se non trattasi di atto governativo diretto, trattasi senza dubbio di atto governativo indiretto; diffatti il Governo pubblica il decreto di convocazione nel quale sono stabiliti i giorni tanto della prima votazione quanto della seconda, ove questa sia necessaria. Ma siccome il pubblico non può sapere se abbia veramente luogo questa votazione, e fra chi dei candidati debba aver luogo, così il pubblico deve esserne avvisato per mezzo di apposita pubblicazione da farsi dal presidente del collegio elettorale, per

mezzo del sindaco, il quale è ufficiale del Governo, il quale pertanto è responsabile, e potrebbe essere accusato di prevaricazione ove la ommettesse.

Per me io non faccio differenza tra il caso che all'albo pretorio non fosse pubblicato il decreto di convocazione del collegio elettorale, nel qual caso il pubblico non sarebbe tenuto ad intervenire alla votazione, e coloro che vi si recassero senza che precedesse questa pubblicazione, solo per essere stati avvisati per notizie avute straordinariamente, extra-officialmente, farebbero atto nullo, perchè non vi sarebbe la presenza di tutti coloro che hanno diritto di intervenire; per me, dico, non faccio differenza tra il caso in cui non fosse stato pubblicato il decreto di convocazione del collegio elettorale, ed il caso in cui all'albo pretorio di uno o di più comuni non sia stato pubblicato l'avviso della nuova votazione di ballottaggio.

Qui non trattasi già d'introdurre una massima nuova, ma unicamente di dare una genuina interpretazione alla legge elettorale ed alle leggi generali che alla materia elettorale hanno tratto, ed io credo che la Camera debba colle decisioni che le occorrerà prendere di mano in mano introdurre una giurisprudenza la quale tuteli i diritti di tutti gli elettori. Credo poi che ciò non avverrebbe ove non approvasse le conclusioni dell'ufficio.

**MOIA.** Risponderò poche parole ad una sola parte di quanto ha detto l'onorevole deputato Lanza. Egli notava che gli elettori avrebbero avuto ogni facilità di conoscere il risultato della prima votazione, e così sapere se doveva aver luogo il ballottaggio, e tra chi avrebbe dovuto succedere.

Questo poteva esser vero prima dell'ultima legge del 1850, perchè allora ogni collegio non formando che una sola sezione, bastava che uno degli elettori fosse rimasto sul luogo al fine dello spoglio per poter avvisare gli altri elettori se occorreva la votazione di ballottaggio, e tra chi doveva farsi; ma dopochè i collegi furono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti di cui si compongono, dopochè in conseguenza le varie sezioni si trovano divise da quella principale da valli e monti e talora anche da distanze di 8, di 10 e più miglia, come nel caso attuale del collegio di Tortona, riesciva impossibile che gli elettori delle varie sezioni si recassero al capoluogo dove si faceva lo spoglio della prima votazione di tutte le altre sezioni per conoscere il risultato della prima votazione.

Vero è che la legge tace su questo punto e non impone la formalità di fare questa pubblicazione; ma questa è richiesta implicitamente, perchè può succedere in alcuni casi che gli elettori di qualche comune siano nell'impossibilità di sapere se vi sia o no la votazione di ballottaggio.

In questa stagione massimamente vi sono alcune terre pressochè isolate, le quali non hanno comunicazione col capoluogo del collegio se non una volta alla settimana, e per tal guisa avvi la presunzione che parecchi elettori non abbiano preso parte alla ballottazione perchè ignoravano che dovesse seguire. Vuolsi poi notare non essere ben constatato che la maggioranza sia di otto; a parer mio al più è di cinque, perchè se il collegio definitivo di Tortona ha voluto attribuire al signor Berti un bollettino su cui era scritto *Dogliaberti*, mentre poi non ne ha attribuito al signor Bianchi tre altri che portavano chiaramente il nome di Bianchi (e nulla rilevava che vi fosse Bianchi Angelo, Bianchi professore, perchè vi era il ballottaggio tra Berti e Bianchi), occorreva di necessità tener conto dei tre bollettini testè mentovati, massimamente dopo aver applicato al signor Berti quello che recava il nome di *Dogliaberti*. Ciò posto, io reputo di non andare

errato se affermo che il collegio definitivo di Tortona a tale riguardo si comportò assai parzialmente.

Taluno ha citato il fatto relativo all'elezione del deputato Mezzena. Io faccio notare che la Camera validò quella nomina, perchè si osservò che, quand'anche tutti gli elettori che si erano astenuti dall'intervenire alla votazione vi avessero preso parte, ciò nullameno non si sarebbe potuto mutare il risultato dell'elezione. (*Segni di diniego*)

Io allora non era presente, e so tal cosa solo perchè mi fu riferita. Del rimanente, lo stesso onorevole deputato Mezzena, il quale ha chiesto la parola, potrà fornirci su questo fatto alcune spiegazioni.

Vi è poi ancora un altro inconveniente. Se noi stabiliamo che questa pubblicazione fatta nei vari comuni non sia obbligatoria, ne avverrà che cadrà in certo modo nell'arbitrio dell'autorità governativa di trasandare questa pubblicazione in quei comuni dove crederà che lo spirito degli elettori sia contrario ai candidati che egli preferisce, e di farla invece solo in quelli dove crederà gli elettori favorevoli al suo candidato. Quindi, anche per evitare questo possibile sconcio, credo che la Camera dovrebbe adottare questo precedente, il quale dichiarerebbe che è nello spirito della legge elettorale e nella lettera di altre disposizioni, principalmente nella legge del 1850, che tale pubblicazione sia fatta onde tutti gli elettori possano essere consapevoli se deve o no succedere una seconda votazione di ballottaggio.

Io voto pertanto per l'annullamento.

**MEZZENA.** Mi corre debito di osservare semplicemente come io non riconosco esatto quanto si accennò intorno alla mia elezione. Le obiezioni che vennero fatte in allora si limitarono all'osservazione che gli elettori non avevano potuto recarsi al capoluogo di mandamento stante la gonfiezza delle acque, ma non perchè la pubblicazione del ballottaggio non avesse avuto luogo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Paolo Farina ha facoltà di parlare.

**FARINA P.** L'onorevole deputato Moia intendeva stabilire che non doveva essere convalidata l'elezione del professore Berti, stantechè non si trattava qui che l'elezione fosse seguita soltanto in una sola sezione, ma invece si fosse in diverse sezioni effettuata. Io non vedo qual nesso esista fra la proposizione dell'onorevole Moia ed il fatto che in alcuni piccolissimi comuni di montagna non abbia avuto luogo la pubblicazione del risultato della prima votazione.

È fatto costante che nessuno potrà negare nè impugnare, che in tutte le tre località ove esistono le sezioni fu pubblicato il risultato della prima votazione, e la conseguente necessità di ballottaggio.

Ciò premesso, faccio osservare essere e diritto e obbligo d'ogni elettore l'intervenire alla votazione per la nomina del deputato; per intervenire alla votazione è necessario recarsi al luogo dove esistono le sezioni dei collegi, e colà recandosi, ciascuno avrebbe necessariamente conosciuto il risultato della prima votazione.

Per conseguenza, se gli elettori non vanno, non si può dire che sia la legge in difetto, ma devesi bensì solo accusare la loro incuria.

Se ignoranza del ballottaggio vi fosse stata adunque, non a scusa degli elettori, ma a carico loro dovrebbero ascrivere, nè questa supposta ignoranza potrebbe mai costituire da per sè una nullità che nella legge non sta scritta.

Ma si dice che alcuni elettori si sarebbero trovati nell'impossibilità di sapere qual fosse l'esito della votazione. Per dimostrare quest'impossibilità bisognerebbe venire precisa-

mente al caso dell'onorevole Mezzena in cui gli elettori, per le strade guaste, non poterono recarsi al luogo della votazione, ma fintantochè quest'impossibilità di fatto non sia nè allegata, nè dimostrata, starà sempre l'obbligo nell'elettore d'informarsi dell'esito della prima votazione, nell'annuncio della quale essendo pubblicato anche l'avviso della seconda convocazione restava necessariamente in obbligo d'informarsi quale fosse stato quest'esito, per vedere se la seconda votazione dovesse o non dovesse aver luogo.

Del resto si dice che gli elettori avrebbero qualche volta la impossibilità di conoscere l'esito della prima votazione. Ma, signori, io dico che è molto maggiore, nei presidenti di alcune sezioni di campagna, l'impossibilità di avere tanti messi da spedire in tutti i piccolissimi comuni per avvertire gli elettori. Si noti che sgraziatamente in questo collegio elettorale vi sono dei comuni così piccoli, che credo che di più omeopatici non se ne trovino in tutto lo Stato. Avvi un comune, quello di Vargo, ad esempio, il quale ha un solo elettore, e che per tutto tributo regio paga 40 lire all'anno. Ora vede la Camera che se il povero presidente della sezione di Garbagna avesse dovuto mandare un messo in tutti i comuni per portare l'avviso, si sarebbe trovato imbarazzatissimo, e nel comune non si sarebbe forse trovato un numero bastante di persone che volessero portare questi avvisi, massime che vi era molta neve, e le strade in pessimo stato. Bisogna quindi calcolare non solo la possibilità negli elettori, ma eziandio la possibilità di esecuzione nei presidenti delle sezioni, i quali, se dovessero spedire in ogni piccolissimo comune un messo, non troverebbero forse messi sufficienti nel luogo in cui il collegio si riunisce.

Si dice che, non ammettendo la necessità della pubblicazione del risultato della prima votazione, sarebbe in arbitrio del Governo il rendere valide o non valide le elezioni, ed io, ritorcendo l'argomento, dirò che sarebbe in arbitrio di ogni sindaco, notate bene, dipendente dal Governo di annullare un'elezione non pubblicando l'avviso per la seconda votazione.

Per conseguenza quest'argomento invece di militare in favore degli opposenti sta in favore nostro, e viene a dimostrare come sia giusto di convalidare l'elezione del deputato Berti, tanto più che nessuno asserisce che non si conoscesse la convocazione per la votazione di ballottaggio, e che il concorso degli elettori alla seconda votazione, d'assai maggiore che alla prima, non si lascia ciò menomamente supporre.

Il che mostra come interamente siano destituite di fondamento le osservazioni fatte per annullare quest'elezione, e come invece debba, e a termini di legge e a termini di ragione, la medesima convalidarsi.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Pareto.

**PARETO.** Io non posso a meno di far osservare alla Camera come la posizione di quei luoghi fosse d'impedimento a che molti degli elettori sapessero che vi era ballottaggio. Il circondario elettorale di Tortona, se non erro, è diviso in tre sezioni, una nel capoluogo, l'altra nella valle di San Sebastiano, e la terza a Villalvernia. Ora i comuni di Sardigliano, di Coquello, di Sant'Agata e di Costa dipendono dalla sezione di Villalvernia, ma questi sono molto distanti da Villalvernia, credo che il più vicino disti dalle sette alle otto miglia.

Bisognerebbe adunque che gli elettori avessero fatto questo: che cioè fossero andati al capoluogo, ed avessero ivi aspettato che il presidente della sezione avesse mandati i voti a Tortona, che a Tortona si fosse fatto il confronto, e che quindi si fosse pubblicato dovervi essere ballottaggio. Ora nelle corte giornate di questa stagione, colle cattive strade

che vi sono, vede la Camera che era quasi impossibile che questo si facesse.

Io dico dunque che gli elettori non potevano sapere se vi era o no il ballottaggio, in che conseguenza toccava all'autorità a far conoscere che questo ballottaggio doveva avere luogo.

Ma si dice: il Governo ha stabilito che il ballottaggio doveva aver luogo ad un giorno fisso. Lo concedo; ma non vuol dire che per questo gli elettori sapessero che il ballottaggio per l'elezione in questione aveva luogo.

Era perciò necessario che mediante pubblicazione gli elettori sapessero che dovevano portarsi al capoluogo della sezione per il ballottaggio.

Dico dunque che, essendo stati impossibilitati a sapere se realmente vi doveva essere nuova votazione, essi non hanno potuto adempiere al loro dovere, e in conseguenza la verità della elezione è stata falsata perchè non tutti quelli che potevano concorrere alla elezione medesima hanno potuto aver cognizione che vi era ballottazione, e perciò andare a deporre il loro voto. Di più, siccome la differenza dei voti fra un candidato e l'altro è minima, così l'intervento degli elettori dei comuni di Garbagna, di Villalvernia, di Sant'Agata e di Costa avrebbe potuto variare la maggioranza, donde la conseguenza che la elezione non è l'esatta espressione del voto possibile del collegio e che perciò, come conclude l'uffizio, deve essere annullata.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole deputato Pareto asserisce che vi era un' impossibilità assoluta, avuto rispetto al modo col quale è composto il collegio di Tortona, che gli elettori sapessero che il ballottaggio doveva aver luogo.

Faccio osservare che la questione che si agita in tesi generale non riguarda particolarmente il collegio di Tortona, ma ogni altro collegio, e non scorgesi ragione per cui debbasi fare una distinzione tra un collegio e l'altro. Se la legge prescrivesse questa formalità, dovrebbe intendersi prescritta per tutti i collegi; se non la prescrive per nessuno, non rimane neanche prescritta pel collegio di Tortona.

Egli afferma che vi fosse impossibilità, avuto riguardo alle distanze, di aver conoscenza che doveva seguire il ballottaggio; ma non esclude tuttavia che vi fosse la possibilità per gli elettori di portarsi al collegio ove dovevano deporre i loro voti. Ora io dico al deputato Pareto (rida o non ridi, fa lo stesso) che dal momento che gli elettori erano diffidati che doveva aver luogo l'elezione del deputato, lo stesso decreto regio, che stabiliva pel ballottaggio un giorno determinato, già invitava gli elettori a recarsi alla seconda votazione.

Tutte le induzioni che si vogliono trarre in contrario senso allora solo avrebbero qualche fondamento quando si fosse sparsa la voce che il deputato era già stato eletto; ma se gli elettori ignoravano che l'elezione del deputato avesse avuto luogo, essi certamente conoscevano il decreto regio che dava loro diffidamento di recarsi sul luogo dell'elezione in quei determinati giorni. Se eglino non vi si recarono, incolpino se stessi di non aver usato del loro diritto elettorale.

Del resto, discendendo dalle considerazioni generali alle considerazioni speciali dell'elezione di che si tratta, se qualche elettore, per difetto della prefesa pubblicazione avesse ignorato che doveva aver luogo la ballottazione, a lui certamente avrebbe spettato il farne richiamo, dicendo che ignorava se dovesse procedere alla ballottazione. Ma quand'anche esistesse così fatto richiamo, si potrebbe rispondere che egli ciò non doveva ignorare, perchè dal momento in cui non conosceva l'elezione poteva aversi come diffidato che doveva aver luogo la seconda votazione.

Nel supposito di un simile richiamo vi sarebbe almeno alcuno il quale direbbe: io lo ignorava, e quindi si potrebbe tener conto fino ad un certo segno del suo ricorso.

Ma, signori, avvi forse taluno il quale venga affermando cotesta sua ignoranza? Chi è che richiamasi? Sono gli elettori che hanno preso parte alla votazione, non già gli elettori appartenenti a quei comuni nei quali si potesse per avventura desiderare il diffidamento.

Essi certamente non dicono d'aver ignorato che doveva succedere il ballottaggio, e che qualora lo avessero saputo sarebbero portati al collegio per deporre il loro voto.

Vede dunque la Camera che non trattasi nemmeno, quantunque dar si voglia la più larga interpretazione alla legge elettorale, di un'elezione il cui risultato avrebbe potuto riuscir diverso, qualora il diffidamento che si vorrebbe introdurre, sebbene non prescritto dalla legge, fosse seguito.

Dunque, sia che si tenga conto delle considerazioni generali, sia che si abbia riguardo all'elezione particolare, di cui si tratta, non è il caso che questa elezione debba essere annullata.

Farò ancora un'osservazione, la quale ha pur tratto alla interpretazione della legge.

Se la Camera fosse per ammettere il sistema dell'ufficio annullando questa elezione, io credo che non vi sarebbe più alcuna elezione la quale si potesse approvare, se prima di tutto non venisse accertato il fatto della seguita pubblicazione nei singoli comuni.

Se è vero che la legge o implicitamente o espressamente stabilisca la necessità di così fatta pubblicazione, allora soltanto potrebbesi ritenere per valida l'elezione quando constasse alla Camera che tale formalità si fosse realmente adempiuta; imperocchè delle formalità essenziali deve constare alla Camera, e non al solo ufficio elettorale.

Ora io domando: quando si parlò di tale questione si è mai proceduto a verificare se la pubblicazione avesse avuto luogo? No, perchè appunto sapevasi che non era dalla legge prescritta; chè altrimenti non si poteva prescindere. E pertanto quanto seguì nelle altre verificazioni di poteri servirà di norma in questa occasione per non istabilire un precedente che potrebbe produrre gravi conseguenze.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole relatore.

**ARNULFO, relatore.** Dopo la profonda discussione che ebbe luogo sin qui, nella quale si sono ventilate le due opposte opinioni, poco mi rimane ad aggiungere. Tuttavia credo dover mio di più ampiamente giustificare l'ufficio nella parte in cui fu di parere che sebbene non esista legge che positivamente prescriva la formalità della pubblicazione del manifesto di cui si tratta, debbe tuttavia pronunciarsi la nullità della elezione.

All'ufficio non è sfuggito che disposizione di legge esplicita non vi è al riguardo, e per questo motivo il suo relatore ebbe a dire che l'ufficio ha creduto che implicitamente tale obbligo vi sia nella legge; ma tale obbligo l'ufficio lo ha desunto dalla considerazione che nella legge debbas presumere ordinato tutto ciò che è indispensabile, perchè coloro ai quali essa si riferisce possano adempiere i loro obblighi, ed esperire dei loro diritti.

Ora è da vedersi se gli elettori non diffidati da un manifesto col quale si dichiara che la seconda votazione deve aver luogo, e deve aver luogo fra due determinati individui, possano considerarsi legalmente diffidati che debbano intervenire alla seconda elezione.

Se saranno legalmente diffidati e non intervengano alla elezione, questa è valida; ma se legalmente non lo saranno,

io dirò coll'ufficio che l'elezione è inefficace. Ora è evidente che se non si pubblica il più volte menzionato manifesto, gli elettori non sono legalmente diffidati di prender parte alla seconda convocazione. Difatti non può aversi per legale diffidamento quello che deriva dalla pubblicazione del regio decreto di convocazione del collegio, il quale fissa il primo giorno dell'elezione, e dichiara che nel caso ipotetico che una seconda votazione debba aver luogo si farà in un determinato giorno; perchè senza la pubblicazione d'un successivo manifesto nulla interviene che istruisca gli elettori, che è venuto il caso previsto da quel decreto, che cioè deve farsi la seconda votazione, e che deve farsi la ballottazione fra determinati individui. Senza la pubblicazione d'un tal manifesto, nessun diffidamento ha luogo, nè legale, nè di fatto; nessun diffidamento legale, perchè niuna pubblicazione segue all'albo pretorio; questo è l'unico diffidamento legale, ed in conseguenza di esso se gli elettori non intervengono non possono pretestare d'ignoranza. Nè può presumersi che la legge abbia voluto che gli elettori sempre, in qualunque elezione, debbano portarsi nel capoluogo di sezione nel secondo giorno ipoteticamente fissato nel decreto per votare la seconda volta o no.

Gli elettori non ebbero un diffidamento di fatto, poichè è vero che nell'articolo 93 della legge elettorale è dichiarato che dal presidente delle sezioni riunite si proclamerà il nome dei due candidati: ma questa proclamazione in presenza di chi si fa? In presenza di chi si deve legalmente considerare fatta? In presenza di coloro che fanno parte della sezione principale, e nulla più; non in presenza degli elettori delle altre sezioni che non sono chiamati ad intervenire alla sezione principale per conoscere il risultato finale dello squittinio. Ora nella sezione principale del collegio di Tortona, quando si fece questa proclamazione dei due candidati, potevano essere o presumersi presenti coloro i quali fanno parte di quella sezione, non gli altri. Ciò posto, qual altra notizia hanno potuto averne gli elettori delle altre sezioni? Nessuna. Si risponde: hanno potuto procurarsela; ma si può anche dire: non hanno potuto procurarsela; il che vale lo stesso. Ma non è ciò che sia da indagarsi, bensì è da vedersi se senza la pubblicazione del manifesto potessero dirsi legalmente informati che doveva aver luogo il ballottaggio, e conoscevano il nome delle persone fra le quali doveva seguire. Poco importa che si potessero o no gli elettori procurare la notizia. Ma quand'anche alcuni l'avessero avuta, non può conchiudersi che tutti l'avessero, che fossero regolarmente e validamente informati, e dovessero legalmente considerarsi informati.

Dunque, riassumendo, dico che gli elettori per la pubblicazione del regio decreto di convoca sapevano che era possibile che si dovesse fare una seconda elezione, ma che legalmente non sapevano che dovesse positivamente farsi, e fra quali persone dovesse aver luogo la ballottazione. Per conseguenza, mancando questa notizia, vien meno una delle condizioni essenziali per cui si possa dire che all'elezione di ballottazione furono chiamati tutti gli elettori ed ebbe luogo col voto di tutti quelli che volevano prendervi parte.

L'onorevole guardasigilli osservò che se si adottasse il sistema di pretendere la giustificazione che si pubblicò il manifesto di cui si tratta, ne verrebbe la conseguenza che riguardo a tutte le elezioni sarebbe mestieri di procurarsi la giustificazione che si seguirono tutte le pubblicazioni, che si adempirono tutte le formalità a pena di nullità delle elezioni medesime. Io osserverò che i precedenti della Camera giustificano il contrario, vale a dire che ogniquale volta non esistono reclami si ritiene per giustificato che le formalità sono adempiute. Così si con-

sidera, a cagione d'esempio, che il deputato ha l'età richiesta sebbene non sia presentata la fede di nascita, si presumono osservate le formalità quando non vi sono reclami. Ma nel concreto non solo vi sono proteste, ma vi è la prova dell'invalidità di formalità essenziali. Quindi qualora venga annullata la presente elezione non ne possono nascere gli accennati inconvenienti.

**GALVAGNO.** Nell'esprimere la mia opinione contraria a quella dell'ufficio, io mi atterrò ad una semplice osservazione. O si vuole che noi giudichiamo in diritto, o si vuole giudichiamo in fatto. Per quanto ho inteso dai sostenitori dell'opinione dell'ufficio credo che si vuole da noi una decisione in diritto, poichè si disse che dalla deliberazione della Camera dipenderà il rendere obbligatoria la pubblicazione di cui si discorre. Ora, se noi rendiamo obbligatoria questa pubblicazione, qual ne sarà la conseguenza? Quella avvertita dal guardasigilli, che cioè non potremo più convalidare alcuna elezione salvo che i verbali sieno accompagnati dalla relazione del pubblicatore, perchè una pubblicazione che si fa a termini della legge non può risultare altrimenti. Oppure noi vogliamo giudicare in fatto; e allora non si potrà a meno di distinguere sempre in ogni circostanza i casi nei quali gli elettori poterono o non poterono conoscere il giorno del ballottaggio. È in questo sentiero irto di spine che ci condurrebbe il modo di discussione proposto dal deputato Pareto. Bisognerebbe dire che quando sia stato possibile che gli elettori sapessero se doveva o no succedere il ballottaggio, si approverà l'elezione, e quando vi sia stata minore possibilità od impossibilità, allora l'elezione sarà annullata. Vede la Camera per quale via ella si metterebbe. Ne risulterebbe uno stato continuo d'incertezze intorno alla validità dell'elezione.

Ma il signor relatore ci fa osservare che facilmente si può supplire alla legge, poichè è naturale che il legislatore abbia voluto che si adempissero quelle formalità le quali fossero necessarie perchè si conoscesse dagli elettori il risultato della prima votazione. Il signor relatore dunque ammette che ci vorrebbe quel tale atto il quale essendo atto legale e giuridico contenesse in sé la prova provata che tutti gli elettori dovevano saperlo. Ora, quest'atto qual è? È l'atto di pubblicazione prescritto dalla legge. Ma quando l'atto di pubblicazione non è espressamente prescritto dalla legge, invano vorremo noi aggiungerne un altro il quale possa comprendere in sé la presunzione che gli elettori lo sapevano. Di più, se al signor relatore piace, per far sapere questa notizia agli elettori, che abbia luogo la pubblicazione, a me invece piacerebbe più un altro sistema, quello cioè d'inviare un biglietto a ciascun elettore.

Dunque, tanto vale la sua pubblicazione non prescritta dalla legge quanto varrebbe la decisione della Camera che prescriverebbe al presidente di mandare un biglietto agli elettori. In sostanza la legge non prescrive questa pubblicazione; dunque noi non possiamo creare un atto tale il quale contenga in sé la prova provata che gli elettori lo sapevano; e sarebbe veramente il dare una tale forza a questa pubblicazione che si renderebbe obbligatoria colla decisione della Camera, locchè io credo non potersi fare senza aggiungere alla legge.

Io dunque sono persuaso della validità di quest'elezione, come sono eziandio dell'avviso di coloro i quali credono che se veramente in questi comuni si fosse assolutamente ignorata questa circostanza vi sarebbero stati richiami molto più forti; ma anche questi richiami io li avrei creduto inutili perchè non possiamo dire che alcuna delle formalità volute dalla legge siasi ommessa in quest'elezione.

Voci. Ai voti! ai voti!

**FABINA P.** Se mai avessi potuto dubitare della validità di quest'elezione, confesso che un potentissimo argomento per giudicarla valida me l'avrebbe somministrato il signor relatore rammentando come in tutti i collegi elettorali, finita l'operazione, se ne proclami l'esito. Ora io domando se l'esito proclamato in faccia a tutto il collegio elettorale, che si deve ritenere presente, sia o no sufficiente per far noto agli elettori che essi debbono intervenire ad una seconda votazione quando dalla prima l'elezione non sia rimasta compiuta.

E qui noti bene la Camera che appunto per ciò si richiede nella prima sezione la presenza dei presidenti di tutte le altre sezioni, i quali, quando l'elezione non abbia avuto luogo, dalla cognizione che hanno assunto in seguito alla proclamazione fatta dal presidente della prima sezione sono naturalmente invitati a pubblicare l'esito della prima votazione, e a diffidare tutti gli elettori che concorrono nella loro sezione a recarsi la seconda volta a porre il loro voto nell'urna.

Se altrimenti si concepisse la efficacia della proclamazione, sarebbe impossibile venire ad accertare mai che una proclamazione sia valida, perchè ognuno potrebbe sempre dire: io ignorava il tenore della proclamazione alla quale non era presente.

Ed invero la massima da me addotta prevale in ogni assemblea, prevale nella proclamazione delle votazioni della nostra stessa Camera, per la validità delle quali se si richiedesse la presenza del numero dei votanti determinato dalla legge per la validità della votazione si potrebbero dire quasi tutte nulle, perchè moltissimi deputati, quando si proclama l'esito della votazione, se ne sono già andati. L'effetto legale di una proclamazione fatta dove si eseguisce una operazione qualunque è quello di accertare il fatto medesimo per tutti quelli che hanno diritti o doveri relativi al fatto colla proclamazione accertato; ora, siccome è diritto e dovere di tutti gli elettori d'intervenire alla votazione di ballottazione quando non sia riuscito eletto il deputato nella prima votazione, egli è evidente che questa proclamazione li riguardava tutti, e che tutti si dovevano informare dell'esito della medesima. E quando si dice, non so quanto logicamente e *liberalmente*, che il Governo deve far conoscere l'esito agli elettori, il Governo può rispondere: l'esito venne fatto conoscere nel modo che la legge elettorale prescrive, cioè colla proclamazione fatta dal presidente, ma l'obbligo d'informarsi di questa proclamazione l'avete voi, elettori, e non io.

Per conseguenza io dico che è erronea l'induzione di nullità dell'elezione per la mancanza della pubblicazione, mentre non vi poteva esistere ignoranza riconosciuta dalla legge del fatto sull'esito del quale la seconda votazione era basata.

Se poi non si poteva considerare quest'ignoranza *legalmente*, molto meno appare che esistesse di fatto, poichè si è già visto che accorse un maggior numero d'elettori alla seconda votazione, che non alla prima.

Rispondendo poi a quanto diceva il deputato Pareto, che gli elettori del comune di Costa, o di alcuni altri erano nell'impossibilità d'intervenire alla seconda votazione, farò osservare che per provare ciò egli avrebbe dovuto dimostrare che nessun elettore di quei comuni sia intervenuto, poichè se vi fu possibilità di saperlo per taluno, è evidente che vi fu possibilità di saperlo per tutti. Per conseguenza anche in questo la sua osservazione non regge.

Io credo quindi che l'elezione del professore Berti debba essere indubbiamente convalidata.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Depretis.

Voci. Ai voti! ai voti!

**DEPRETIS.** Non farò che una breve osservazione; voglio

rispondere ad uno degli argomenti che furono maggiormente messi in campo dai preopinanti.

Si è detto e replicato: provate che nei comuni, di cui si tratta, s'ignorasse realmente che doveva aver luogo il ballottaggio. Tutti fecero sentire che, ove risultasse questo fatto, non ci sarebbe dubbio (*No! no!*); non dirò tutti, taluni, se ho bene inteso, l'hanno ammesso; lo ammise l'onorevole Lanza, ed anche l'onorevole deputato Galvagno ha fatto sentire...

**GALVAGNO.** Ho detto che i richiami non dovrebbero essere ammessi per buoni.

**DEPRETIS.** Comunque sia, io osservo alla Camera che dalle dichiarazioni stesse che furono rassegnate dai sindaci risulta che alcuno di loro ignorava che la votazione di ballottaggio avesse avuto luogo. Se ho bene inteso, un sindaco nella sua dichiarazione scritta dopo il ballottaggio mette in dubbio se il ballottaggio c'era stato, imperocchè scrive: « dicesi che abbia avuto luogo il ballottaggio. » Ora se si è messo in dubbio dopo che era avvenuto, egli è a più forte ragione a crederci che s'ignorava che dovesse avvenire.

Questa circostanza non mi pare senza una qualche gravità.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Rettificherò i termini della questione in cui volle collocarli il deputato Depretis. Egli dice: bisognerebbe, secondo l'opinione di quelli che sostengono la sentenza contraria a quella dell'ufficio, bisognerebbe quanto meno che constasse che s'ignorava dagli elettori di certi comuni che la ballottazione dovesse aver luogo. Io rispondo invece: per annullare l'elezione converrebbe che constasse che erroneamente in certi comuni si credesse che l'elezione del deputato avesse avuto luogo, perchè è solamente in questo supposto che venivano a cessare gli effetti del diffidamento del giorno in cui sarebbesi proceduto alla ballottazione.

Non consta che esistesse in certi comuni quella erronea credenza, e quindi io rispondo al deputato Depretis, come a tutti coloro che sostengono le conclusioni dell'ufficio, che gli elettori già erano dal decreto regio legalmente diffidati.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**LANZA.** Domando la parola per la rettificazione di un fatto.

**PRESIDENTE.** Se continua la discussione, la parola spetta al signor relatore. (*Ai voti! ai voti!*)

**LANZA.** Rinuncio alla parola.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio III, che sono per l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio elettorale di Tortona nella persona del professore Bertì.

(Dopo prova e controprova, la Camera rigetta le conclusioni e convalida l'elezione.)

**DEMARIA, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera il risultato delle operazioni del collegio elettorale di Thonon.

Questo collegio consta di due sezioni; gli iscritti sono 482: votarono nella prima sezione 188, nella seconda 113, totale 301, e ripartirono i loro voti nel seguente modo: al cavaliere Eugenio De Viry 189, all'avvocato G. G. Rey 106, al conte di Salmour 3. Il cavaliere Eugenio De Viry avendo ottenuto il numero di voti voluto dalla legge fu proclamato deputato. Non essendovi nè irregolarità nell'elezione, nè richiami, l'ufficio vi propone la convalidazione di quest'elezione. (La Camera approva.)

Collegio elettorale di Evian. In questo collegio gli iscritti erano 612; votarono nella sezione di Evian 177, in quella di Abbondance 78, in quella di Le Biot 53, e così in totale 308, e diedero i loro suffragi: al cavaliere Mathieu 269, al cavaliere Eugenio De Viry 33; furono annullati 4.

Avendo il cavaliere Mathieu ottenuto il numero di voti pre-

scritto dalla legge elettorale, nè essendovi irregolarità o richiami, l'ufficio vi propone di convalidare quest'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Puget-Theniers. In questo collegio, diviso in quattro sezioni, sono iscritti 823 elettori; votarono nella prima sezione elettori 111, nella seconda 67, nella terza 60, nella quarta 61, in totale 299; tutti diedero il loro voto al signor cavaliere Faustino Rocci, il quale conseguì così largamente la maggioranza voluta dalla legge.

Non essendovi nè irregolarità, nè richiami, ve ne propongo la convalidazione.

(La Camera approva.)

#### COMMISSIONE PERMANENTE DI FINANZA.

**PRESIDENTE.** Debbo dare conoscenza alla Camera del risultato dello squittinio per la nomina della Commissione permanente di finanza.

Schede numero 120. Maggioranza 61.

Di Revel ottenne voti 96, Carquet 75, Lanza 74, Brignone 70, Pallieri 63.

Questi deputati, avendo ottenuto la maggioranza, sono proclamati membri dell'accennata Commissione.

Dopo di essi ottennero maggior numero di voti i signori deputati: Ara 60, Daziani 58, Ricci 52, Depretis 29, Valerio 26, Arnulfo 25, Pareto 20, Despina 18, Arcais 16, Botta 16, Sappa 15.

Prego quindi i signori deputati di preparare le loro schede per la nomina dei due membri che rimangono ancora da eleggersi.

#### PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE: SUGLI AGENTI DI CAMBIO E SENSALI; CONVENZIONE COL MUNICIPIO DI TORINO PER ALIENAZIONE DI TERRENI DEMANIALI.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge circa gli agenti di cambio e i sensali, già stato approvato dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 12.)

E un altro progetto inteso ad approvare una convenzione seguita tra le finanze dello Stato e la città di Torino, per la alienazione di alcuni terreni demaniali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1015.)

#### MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA GUARDIA NAZIONALE.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto, già approvato dal Senato, concernente alcune lievi modificazioni alla legge sulla milizia nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 770.)

#### MODIFICAZIONI ALL'EDITTO ORGANICO SUL MAGISTRATO DI CASSAZIONE.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge, già approvato dal Senato, per alcune modificazioni all'editto organico sul magistrato di Cassazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 766.)

**STRADA FERRATA DA SANTHIÀ A BIELLA.**

**PALEOCAPA**, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la concessione ad una società della strada ferrata da Biella a Santhià. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1018.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto ai signori ministri della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA PENSIONE ALLA VEDOVA DOSSINIER.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per un'annua pensione alla vedova Dossinier. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 947.)

Il progetto è del tenore seguente :

« *Articolo unico.* È concessuta sul bilancio dello Stato l'annua pensione di lire 240 a Margherita Norat, vedova di Giovanni Battista Dossinier, morto il 9 gennaio 1854 per aver combattuta l'insurrezione avvenuta nella provincia d'Aosta.

« La pensione decorrerà dal detto giorno 9 gennaio 1854, e sarà reversibile a titolo di sussidio ai figli superstiti minorenni, nel modo determinato dall'articolo 28 della legge 27 giugno 1850. »

La discussione generale è aperta: la parola spetta al deputato Ara.

**ARA.** È degno di sommo encomio il ministro delle finanze per aver presentato il progetto di legge inteso ad accordare una pensione alla vedova Dossinier. È vero che è dovere del Governo di fare in modo che le azioni generose siano premiate e che le famiglie, le quali hanno perduto un prode, ottengano un sussidio, ma è vero altresì che è degno di encomio il Governo quando con sollecitudine fa in modo che si provveda a questo debito nazionale. Tuttavolta io avrei desiderato che il signor ministro di finanze, invece di limitarsi ad un caso speciale, avesse presentato una legge generale che riguardasse i casi consimili.

Io ho osservato dalla relazione della Commissione come nella nostra legislazione siavi difetto di disposizioni a riguardo di casi somiglianti, difetto, a senso mio, gravissimo.

Non si tratta di casi eccezionali per cui non sia necessario di provvedere con una legge generale. Nel nostro paese, benché da poco tempo retto con libere istituzioni, le azioni generose, lo possiamo dire a nostra gloria, sono comuni. La maggioranza della nazione sente con ardore l'amore della patria, e dell'ordine, e dà continue prove di disinteresse e di sacrificio pel bene del paese.

Un recente esempio noi l'abbiamo avuto nella difesa di Casale. Quando si è trattato di difendere questa città contro una irruzione di tedeschi, non solo si sono vedute le milizie regolari e cittadine, ma si anche molti e privati cittadini accorrere volontari a dar di piglio alle armi loro rilasciate dal municipio, e questi dimostrarono all'evidenza come si sappia dai cittadini difendere all'uopo patria e libertà.

Altri molteplici esempi ce ne porse parimente, o signori, la guerra dell'indipendenza, per la quale molti cittadini, abbandonate le loro faccende, si recarono volontariamente al campo e sotto il comando di capitani della truppa di linea combatterono valorosamente.

Per la qual cosa, dico io, trattandosi di cose che ricorrono frequenti nel paese nostro, io credo che sia necessario che si provveda con una legge generale.

Io ritengo poi anche più necessaria questa legge, inquantochè in questa circostanza il ministro delle finanze ebbe il vantaggio che il Parlamento si trovava adunato, cosicchè ha potuto subito presentare una legge, ma noi sappiamo pure che nei casi straordinari, nei casi di guerra, il più delle volte il Parlamento non è adunato, quindi essendo necessario che il Ministero possa subito sussidiare una famiglia che abbia perduto un difensore sul campo della patria, non avrebbe agio di poter subito presentare una legge.

È verissimo che nei casi eccezionali, in mancanza di legge, il Ministero può assumere sopra di sé di accordar sussidi alle vedove, ma in questo caso farebbe un atto lodevole bensì, ma arbitrario.

Vero è che si potrebbe poi ottenere l'approvazione del Parlamento; ma per chiudere l'adito all'arbitrio, come ho asserito, dacchè ne si offre l'occasione, stimo che sia miglior consiglio il fare una legge generale.

**DUBANDO**, relatore. Io intendo soltanto di fare alcune osservazioni sulla proposta dell'onorevole deputato Ara.

Egli vorrebbe che il Ministero si facesse a proporre una legge generale acciò fossero remunerati i servizi straordinari prestati da individui non appartenenti all'esercito, nè alla guardia nazionale.

Io gli farò osservare che, trattandosi di servizi militari o quasi, di necessità vi prendono parte la milizia nazionale e l'esercito, e che a tale proposito di già provvede la legge generale.

Se occorre il caso della formazione di alcuni corpi speciali, è giusto che siano assimilati alla guardia nazionale, ma tali casi sono assai rari. Se poi si tratta di servizi speciali resi da individui, ben iscorge il deputato Ara, che è impossibile il fare una legge generale, perchè ogni individuo presenta casi particolari che difficilmente una legge potrebbe contemplare. Ciò è tanto vero che nella legge sulle pensioni militari vi è una disposizione speciale all'articolo 45, nella quale è detto che si determinerebbero con leggi speciali tutte quelle retribuzioni che potrebbero essere meritate da individui i quali rendessero servizi straordinari, senza essere addetti nè all'esercito, nè alla guardia nazionale. Vede quindi l'onorevole deputato che la Legislatura ha già provveduto fino ad un certo punto al suo desiderio. Io credo, del resto, che simili casi difficilmente nell'avvenire si presenteranno, essendo questo affatto speciale: si tratta d'un buon cittadino il quale si è offerto a servire di guida alla guardia nazionale, ed è il caso appunto d'una ricompensa nazionale, quale è prevista dall'articolo 45 della legge del 27 giugno 1850.

Credo che non occorran altre spiegazioni a questo riguardo.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Rispondendo all'eccitamento dell'onorevole deputato Ara osserverò che sarebbe assai pericoloso fare una legge per determinare i casi nei quali fosse fatto lecito al Governo di assegnare pensioni per servizi resi allo Stato. Qualunque fosse la redazione che si adottasse, sarebbe pur sempre necessario di lasciare un campo assai largo all'arbitrio, e ciò avrebbe in pratica molti inconvenienti; giacchè dell'arbitrio si può sempre abusare, e assai più facilmente quando si tratta di concedere sussidi, i quali, se buoni per ogni altro aspetto, hanno questo di cattivo che impengono un onere allo Stato. In fatto di pensioni, tutti coloro che sono chiamati a farne la liquidazione, a determinare sui diritti dei ricorrenti, sono più o meno propensi ad interpretare in modo largo la legge; la condizione dei pensionandi ha sempre qualche cosa d'interessante, e quindi, lo ripeto, se voi lasciate una piccola porta aperta all'arbitrio, quest'arbitrio si allargherà straordinariamente a

breve andare, con notevole danno del Tesoro. Quindi io sono certo che l'onorevole deputato Ara non aveva di mira se non che casi eccezionali, in cui il servizio reso allo Stato è un atto straordinario, di pura eccezione; quindi io credo che in tali circostanze si debba provvedere con mezzi pure eccezionali, cioè con apposite leggi. Riferendosi poi questi casi a grandi servizi, mi pare che torni più onorevole pel premiato di ottenere questa ricompensa, non in virtù d'una disposizione di legge generale, ma in forza di apposita deliberazione del potere legislativo, come a titolo di ricompensa nazionale.

L'inconveniente che potrebbe nascere dalla circostanza che il fatto che darebbe luogo alla ricompensa nazionale accadesse nell'intervallo delle Sessioni, non è punto grave, giacchè per provvedere a tal uopo il Ministero può sempre disporre di qualche fondo casuale, e quando non ne avesse più, potrebbe far emanare un decreto di credito supplementario che sarebbe certamente approvato dal Parlamento, semprechè si trattasse di azioni che potessero dar luogo ad una ricompensa nazionale.

Io non stimerei adunque, quantunque lodi assai il sentimento che dettava la proposta, o per dir meglio il suggerimento del deputato Ara, non stimerei, dico, di poterlo seguire stante gli inconvenienti che tosto o tardi nascerebbero dall'aver aperto una porta all'arbitrio nel conferimento di tali pensioni.

**ARA.** Tanto il signor relatore quanto il ministro delle finanze, hanno espone buone considerazioni, ma le medesime non mi persuadono che non vi sia necessità di provvedere con una legge generale. Primieramente il signor relatore della Commissione ha osservato che qui si tratta di casi eccezionali, e non di casi comuni: ed in questo io sono d'accordo con lui, se si trattasse di tempi normali; ma non sono dello stesso sentimento quando si tratta di tempi anormali, perchè, essendo il caso d'istituzioni nuove, possono occorrere molti disordini, i quali verrebbero tosto sedati, quando la popolazione si unisse alla guardia nazionale ed alla linea per reprimerli.

Quanto poi all'osservazione fatta dal signor ministro delle finanze, che cioè occorrendo fatti onorevoli, per essi si possa provvedere con sussidi, ed anche con legge speciale, io osservo essere invece conveniente che esista una legge per eccitare a tali fatti lodevoli. Egli è ben vero che nel nostro paese non si ha bisogno di animare al bene, poichè le nostre popolazioni, come ho dimostrato, vi sono per natura benissimo inclinate; ma io dico che, se esistesse una legge generale la quale assimilasse nei fatti generosi gli altri cittadini alla guardia nazionale ed alla linea, entrambe già obbligate per loro special dovere a battersi in difesa dell'ordine, si otterrebbe con essa lo scopo di animare maggiormente tutti i cittadini a fare azioni generose.

Per questi motivi, siccome io non credo che la mia proposta importi una totale mutazione della legge, poichè ritengo che il progetto presentatoci dal Ministero si possa estendere senza farvi gran variazione, così in via d'emendamento, o d'aggiunta, io proporrei...

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Ara che siamo ancora nella discussione generale.

**ARA.** Si tratterebbe solo di estendere la disposizione della legge.

**PRESIDENTE.** Farà la sua proposta quando saremo alla discussione dell'articolo.

**ARA.** Allora mi riservo di proporre un'aggiunta.

**CADORNA R.** Io proporrei di portare la somma a 400 lire.

**PRESIDENTE.** La farà dopo.

Se nessuno domanda la parola sulla questione generale,

interrogo la Camera se intenda passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera passa alla discussione dell'articolo.)

La parola spetta al deputato Raffaele Cadorna.

**CADORNA R.** Io proporrei che si porti la somma della pensione a concedersi da 240 a lire 400. Osserverò che questo non sarà un precedente oneroso alle finanze, inquantochè (come accennava appunto l'onorevole deputato Durando) si tratta di casi che non si presentano frequentemente, di un individuo cioè estraneo alla guardia nazionale ed all'armata attiva che presti tali servizi; per questa considerazione io propongo che si porti a 400 lire la pensione alla vedova di questo bravo cittadino, morto in difesa dell'ordine e delle patrie leggi.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta sia appoggiata. (È appoggiata.)

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Mi duole di dover combattere l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Cadorna, ma, accettandolo, vedrei nascere un grave inconveniente, ed è che se si portasse la pensione da concedersi a questa vedova a lire 400, la si premierebbe di più che non la vedova di un soldato morto sul campo di battaglia.

Ora, se noi dobbiamo premiare chi combatte per lo Stato senza essere militare, non dobbiamo però farlo in condizione migliori. Se è vero da un lato che questi non era obbligato a prestare quel servizio, dall'altro non dobbiamo dimenticare che il soldato oltre il servizio che ha prestato sul campo di battaglia aveva prestato un servizio anteriore come membro della milizia. D'altronde credo che questo non farebbe troppo buon senso se si sapesse che le pensioni date ad individui non militari fossero maggiori delle pensioni accordate ad individui militari.

Per questi motivi con rincrescimento non posso accettare l'emendamento del deputato Cadorna.

**CADORNA R.** In primo luogo osserverò al ministro di finanze che io non saprei con quale criterio si sia assimilato questo individuo a più di un caporale e a meno di un sergente, perchè appunto la somma di 240 lire corrisponde a quanto la legge vigente sulle pensioni militari accorda a più di un caporale ed a meno di un sergente. Ma quand'anche questa assimilazione fosse giusta, osservo che il caso è ben diverso qui, trattandosi di un individuo il quale era astretto da nessun'altra legge fuorchè da quella che deve regnare nel cuore d'ogni cittadino, accorrendo a difesa delle patrie leggi quando sono minacciate.

Il caso mi pare dunque degno di qualche maggiore considerazione, epperò insisto nella mia proposta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del deputato Cadorna.

**ARA.** Domando la parola.

Io credo che mettendo ai voti questi emendamenti si pregiudichi la proposta che io facevo, cioè che si estendesse la disposizione della legge a tutti i casi simili.

Il deputato Cadorna col suo emendamento si riferirebbe solo al caso attuale; ora, desiderando io di estendere questa legge a tutti i casi consimili, pregava il signor presidente a voler porre in deliberazione se sia il caso di limitare questa legge a questo solo caso speciale, oppure di allargarla a tutti i casi simili in generale.

**PRESIDENTE.** Allora pregherei il deputato Ara di formulare il suo emendamento.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** La proposta dell'onorevole deputato Ara non è un emenda-

mento, è una questione pregiudiziale. Egli propone che si sospenda la discussione su questa legge, e che s'inviti il Ministero a preparare una legge su tutti i casi simili. Ora è evidente che questo non deve essere proposto come un emendamento, ma come una questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ara insiste nella sua proposizione?

**ARA.** Io non credo che si tratti di fare una legge nuova, dal momento che il signor ministro delle finanze ha egli stesso presentato una legge per questo caso speciale, io credo che si possa estenderla a tutti i casi simili. Non si tratta adunque di una legge nuova, si tratta soltanto di dare una estensione maggiore a questa legge, e questo io credo che si possa fare per mezzo di emendamento.

**PRESIDENTE.** Se propone un emendamento lo prego di formularlo.

**ARA.** Io proporrei il seguente emendamento :

« Avranno diritto sul bilancio dello Stato all'annua pensione di lire 240 le vedove dei cittadini non compresi nei ruoli dell'esercito o della milizia nazionale che morissero combattendo a difesa dell'ordine, delle libere nostre istituzioni, del Re e della patria, se si troveranno ammessi provvisoriamente nelle file dell'esercito o della guardia nazionale.

« In caso di predecesso delle vedove, le pensioni saranno reversibili ai figli superstiti minorenni nel modo determinato dall'articolo 27 della legge 26 giugno 1850.

« Questa legge avrà la sua forza a datare dal 9 corrente gennaio. »

**BOTTA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Chiedo alla Camera se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

**LANZA.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io non credo che possa aver luogo discussione sulla proposta fatta testè dall'onorevole mio amico Ara, perchè contempla parecchie disposizioni che formano un vero schema di legge, e non può considerarsi come emendamento al caso speciale; quindi, secondo le formalità richieste dal nostro regolamento, non può immediatamente discutersi, ma deve essere deposta sul banco della Presidenza, e passare agli uffici come tutte le proposte di legge. Propongo pertanto su di essa la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Botta.

**BOTTA.** Io debbo dichiarare che non posso accostarmi alla proposta Ara, nè alla proposta Cadorna. Le molte passate generosità della Camera e del Governo pesano tuttavia, e peseranno chi sa fino a quando troppo gravemente sopra i nostri bilanci.

Ognuno di voi, signori, e meglio di voi, l'onorevole signor ministro delle finanze, conosce la ristrettezza in cui versiamo: non spendiamo del nostro, ma il denaro della nazione; per conseguenza respingo l'una e l'altra delle fatte proposte, e mi

attengo a quella del Governo confermata dalla Commissione, non dissentendo di annuire, sempre quando se ne presenti l'occasione, a simili atti parziali di generosità e di riconoscenza nazionale.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal deputato Lanza.

(È approvata.)

Consulto quindi la Camera sulla proposta del deputato Cadorna di portare la pensione da lire 240 a lire 400.

(È rigettata.)

**BARBIER.** Je voudrais proposer un amendement en considération des trois enfants mineurs, qu'a laissés Jean-Baptiste Dossinier. Il s'agit ici d'un volontaire qui s'est mis dans les rangs de la garde nationale pour défendre l'ordre, la liberté et la propriété. C'est un cas particulier qui mérite quelque considération. Je sais bien que l'état de nos finances n'est pas florissant; toutefois je crois que la Chambre n'aura aucune difficulté à porter la pension de 240 francs proposée par le Ministère, au chiffre de 300 francs.

*Varie voci.* Non si è sentito.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento Barbier che porterebbe a lire 300 la proposta pensione.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È rigettato.)

Rileggo l'articolo unico:

« È concessuta sul bilancio dello Stato l'annua pensione di lire 240 a Margarita Norat, vedova di Giovanni Battista Dossinier, morto il 9 gennaio 1854 per avere combattuta l'insurrezione avvenuta nella provincia d'Aosta.

« La pensione decorrerà dal detto giorno 9 gennaio 1854, e sarà reversibile a titolo di sussidio ai figli superstiti minorenni, nel modo determinato dall'articolo 28 della legge 27 giugno 1850. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Votanti . . . . .	101
Maggioranza . . . . .	52
Voti favorevoli . . . . .	101

(La Camera adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4 e 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Discussione del progetto di legge che ha per oggetto la proibizione delle lotterie private e dello smercio di biglietti di lotterie estere.